



ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIO ELETTRONICO

STATUTO

(26 Settembre 2006)



STATUTO AICEL

I.	DENOMINAZIONE - DURATA - SCOPO	1
Art.1	DENOMINAZIONE E DURATA.....	1
Art.2	SCOPI.....	1
Art.3	ORGANIZZAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.....	1
II.	SOCI	1
Art.4	SOCI.....	1
Art.5	AMMISSIONE DEI SOCI.....	2
Art.6	DECADENZA DEI SOCI	2
Art.7	CONTRIBUTO IN CASO DI DECADENZA	3
Art.8	QUOTE ASSOCIATIVE	3
Art.9	PROGETTI SPECIALI	3
Art.10	LIBRO SOCI	3
III.	ASSEMBLEA - COMITATO DIRETTIVO - COLLEGIO DEI PROBIVIRI.....	3
Art.11	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.....	3
Art.12	ASSEMBLEA DEI SOCI.....	4
Art.13	CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	4
Art.14	VOTI	4
Art.15	FORMALITA' DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	4
Art.16	COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI	5
Art.17	COMITATO DIRETTIVO	5
Art.18	EMOLUMENTI	6
Art.19	COLLEGIO DEI PROBIVIRI	6
IV.	BILANCIO - SEDE - FORO COMPETENTE.....	7
Art.20	ESERCIZIO SOCIALE	7
Art.21	SEDE	7
Art.22	FORO COMPETENTE	7

I. DENOMINAZIONE - DURATA - SCOPO

Art.1 DENOMINAZIONE E DURATA

E' costituita una Associazione libera ai sensi dell'art. 36 Cod. Civ. denominata: Associazione Italiana Commercio Elettronico in forma abbreviata AICEL.

Essa è retta dal presente Statuto, dalle delibere degli organi interni e dalle vigenti norme di Legge in materia.

Essa ha durata illimitata.

Art.2 SCOPI

Gli scopi dell'Associazione sono:

Lo svolgimento di iniziative atte a potenziare l'attività e l'immagine del Commercio Elettronico (e-commerce), promuovendo, in particolare, l'efficienza dei servizi a favore dei merchant.

Lo studio dei problemi economici, amministrativi, fiscali e sindacali comuni a tutti gli aderenti, ed ai gruppi settoriali fra gli aderenti, nonché la relativa assistenza nell'indicarne e promuoverne la soluzione.

L'assistenza e la tutela degli interessi dei propri associati, singolarmente e nel loro complesso, nelle loro funzioni di commercio elettronico

La difesa degli interessi comuni ai suoi associati nei confronti delle Autorità centrali, periferiche e locali.

Informare e formare gli interlocutori sul corretto significato di attività e-commerce, sugli obblighi e le pratiche ad essa legate, sui diritti dei merchant e dei consumatori
L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art.3 ORGANIZZAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

L'Associazione può aderire, per il raggiungimento degli scopi suddetti, ad organizzazioni locali, nazionali ed internazionali aventi scopi affini.

II. SOCI

Art.4 SOCI

Sono previste quattro categorie di Soci: i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Aderenti e i Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'associazione, hanno concretamente e fattivamente contribuito alla sua costituzione. Nella fattispecie, si intendono Soci Fondatori solo coloro che hanno firmato e sottoscritto l'Atto costitutivo della presente associazione. Ove non diversamente previsto, ai soci Fondatori si applicano le stesse regole previste per i Soci Ordinari

Possono far parte dell'Associazione come Soci Ordinari le Società o Ditte individuali regolarmente costituite che svolgono professionalmente una attività di Commercio Elettronico (e-commerce), che viene definito come un sistema distributivo a



distanza nel quale l'uso della rete internet e di softwares denominati 'carrello elettronico' costituiscono gli elementi principali per concludere le operazioni di compra-vendita di beni, la prestazione di servizi o di contenuti digitali scaricabili.

Possono far parte dell'Associazione come Soci Aderenti le Società o Ditte individuali che forniscono o possono fornire materiali o servizi ai Soci Ordinari.

Possono far parte dell'Associazione come Soci Onorari gli Enti Pubblici o Privati o le persone fisiche che, per la loro attività, abbiano apportato o possano apportare un valido contributo per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art.5 AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a Socio Ordinario e Socio Aderente avviene su delibera del Comitato Direttivo con le modalità da questo definite.

Il Comitato Direttivo prenderà in considerazione solamente le domande di ammissione accompagnate da:

- documentazione atta a dimostrare che il richiedente appartiene ad una delle categorie di cui all'Art.4 ;
- deposito della quota prevista all'Art.8 .

L'ammissione del Socio, sia esso Ordinario o Aderente, è subordinata all'accettazione da parte dello stesso del presente statuto.

Qualora il candidato Socio Ordinario non abbia in precedenza svolto un'attività di e-commerce per un tempo sufficientemente lungo per permettere al Comitato Direttivo di valutarla, si procederà ad un'ammissione provvisoria per un periodo di un anno, durante il quale il Socio, pur usufruendo dei servizi dell'Associazione, non avrà diritto di voto in assemblea e nelle Commissioni di studio.

L'ammissione del Socio Onorario avviene su delibera del Comitato Direttivo a scrutinio segreto all'unanimità.

Art.6 DECADENZA DEI SOCI

Cessa di far parte dell'Associazione:

- A) Il Socio che cessa l'attività commerciale, o che non eserciti un'attività di e-commerce per più di 2 anni secondo quanto accertato dal Comitato Direttivo;
- B) il Socio fallito;
- C) il Socio che per gravi motivi, venga dichiarato decaduto dal Comitato Direttivo con voto favorevole di 2/3 dei suoi Membri;
- D) il Socio dimissionario o receduto;
- E) il Socio che, trascorsi tre mesi dall'Assemblea e dopo il sollecito in forma di lettera raccomandata, non abbia provveduto al versamento della quota o dei contributi di cui all'Art.8 o del relativo acconto, secondo quanto deciso dal Comitato Direttivo.



Art.7 CONTRIBUTO IN CASO DI DECADENZA

Il Socio Ordinario che cessa di far parte dell'Associazione per motivi di cui all'Art.6 lettera (d), (e) sarà tenuto a versare la quota ed il contributo di gestione di cui alla lettera (a) e (b) dell'Art.8 per l'esercizio in corso alla data di cessazione.

Art.8 QUOTE ASSOCIATIVE

Ogni Socio Ordinario è tenuto a versare annualmente le seguenti quote di partecipazione:

A) una quota determinata di anno in anno dal Comitato Direttivo in base al bilancio preventivo approvato dall'Assemblea. La misura della quota a carico di ciascun Socio Ordinario potrà essere proporzionale al fatturato che a questi è derivato dall'attività di e-commerce nel suo ultimo esercizio finanziario con un limite minimo ed un eventuale limite massimo che il Comitato Direttivo determinerà di anno in anno. La quota dovuta dal Socio Ordinario non può comunque essere inferiore alla quota del Socio Aderente.

B) un eventuale contributo di gestione annuale per la differenza fra la spesa complessiva sostenuta dall'Associazione nel corso dell'esercizio e l'entità delle quote provenienti da tutti i Soci.

L'entità del contributo a carico di ciascun Socio Ordinario sarà rispettivamente proporzionale alla quota versata ai sensi del paragrafo a) che precede, ma non potrà superare il 50% di tale quota

Ogni Socio Aderente è tenuto esclusivamente al pagamento di una quota fissa annuale che viene determinata dal Comitato Direttivo.

Egli non parteciperà agli eventuali saldi di liquidazione.

I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di quote e contributi.

La quota annuale è dovuta a prescindere dalla data di ammissione a socio.

E' facoltà del Comitato Direttivo fissare una quota fissa di ammissione "una tantum" all'atto dell'iscrizione.

Art.9 PROGETTI SPECIALI

Il Comitato Direttivo può approvare la gestione da parte dell'AICEL di progetti che interessano una parte soltanto dei Soci, purché finanziati dai Soci interessati.

Art.10 LIBRO SOCI

Il libro Soci, tenuto a cura del Comitato Direttivo, deve indicare il nome o la ragione sociale o denominazione di ciascun Socio, la categoria di appartenenza, la data di ammissione e di cessazione.

III. ASSEMBLEA - COMITATO DIRETTIVO - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:



- A) l'Assemblea dei Soci;
- B) il Comitato Direttivo, composto di almeno 3 Membri e massimo 11 membri;
- C) il Collegio dei Probiviri, composto di 3 Membri;

Art.12 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- A) approva il bilancio preventivo;
- B) approva il bilancio consuntivo;
- C) elegge il Comitato Direttivo per la durata di due esercizi previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- D) elegge il Collegio dei Probiviri, scelti tra i Soci, per la durata di due esercizi;
- E) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Comitato Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci:

- A) approva le modifiche dello Statuto
- B) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e ne determina le modalità nominando uno o più liquidatori e definendone i poteri.

Art.13 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Comitato Direttivo almeno una volta l'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo dal Comitato Direttivo, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo dei Soci Fondatori o da un numero di Soci Ordinari ed Aderenti, ammessi da non meno di sei mesi, che rappresentino almeno un terzo dei voti.

Art.14 VOTI

Ogni Socio Ordinario ha diritto a 2 voti.

Nel caso in cui il Comitato Direttivo ricorra a quanto previsto dall'II.Art.8 comma A), lo stesso potrà prevedere un sistema di attribuzione di voti supplementari che rappresentino i diversi pesi dei soci che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Ogni Socio Aderente ha diritto ad 1 voto

Non hanno diritto al voto i Soci Onorari

I Soci Onorari hanno diritto come i Soci Ordinari ed Aderenti di fruire dei servizi dell'Associazione.

Il diritto di voto è sospeso nei confronti del Socio inadempiente all'obbligo di pagamento delle quote associative previste dall'II.Art.8

Art.15 FORMALITA' DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.



L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nel sito web dell'associazione ed essere inviato con e-mail a ciascun membro del Comitato Direttivo e a ciascuno dei Soci Ordinari, Aderenti e Onorari almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Art.16 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci ammessi in via definitiva da almeno sei mesi, che rappresentano il cinquantuno per cento dei voti di cui all'Art.14 .

Se i Soci intervenuti non rappresentano la quota prevista nel primo comma del presente articolo, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo ed in mancanza dal Vice-Presidente più anziano; in mancanza anche dei Vice-Presidenti, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. L'Assemblea nomina anche il Segretario.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei voti presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria è richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino il cinquantuno per cento dei voti di cui all'Art.14 .

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima con il voto favorevole della metà più uno dei voti presenti, qualunque sia il numero dei voti presenti; e l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più del terzo dei voti di cui all'Art.14

Per la nomina dei componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Probiviri è richiesto il voto favorevole del cinquantuno per cento dei voti di cui all'Art.14

L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.17 COMITATO DIRETTIVO

Il Socio Fondatore, salvo espressa rinuncia da rinnovarsi di volta in volta all'atto del rinnovo delle cariche da parte dell'Assemblea, è di diritto membro del Comitato Direttivo.



Può essere nominato Membro del Comitato Direttivo solo un Amministratore che abbia la legale rappresentanza della Società, o il Direttore Generale della Società o il titolare dell'Impresa individuale aderenti all'Associazione come Soci Ordinari.

Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria dal presente Statuto.

Esso redige, per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il Comitato Direttivo elegge il Presidente al quale spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Previa determinazione del loro numero, elegge altresì uno o più Vice-Presidenti, ai quali spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi in via disgiunta in caso di assenza o di impedimento del Presidente o di delega da parte dello stesso.

Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di un Vice-Presidente, o di due Membri del Comitato Direttivo stesso, da inviarsi a ciascun Membro del Comitato Direttivo almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi Membri.

Nei rapporti interni tra i membri del Comitato Direttivo le obbligazioni, assunte dal Presidente o dal Vice-Presidente nei confronti dei terzi in conformità alle deliberazioni del Comitato, si dividono tra i Membri stessi in parti uguali salvo per quei Membri che abbiano fatto annotare senza ritardo il proprio dissenso sul Libro Verbali del Comitato Direttivo, tenuto a cura del Comitato Direttivo stesso.

Il Comitato Direttivo nomina un Segretario, anche all'infuori dei suoi Membri.

In ogni caso in cui vengano a mancare uno o più Membri durante il periodo di nomina, il Comitato Direttivo può procedere alla loro sostituzione per cooptazione.

I Membri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art.18 EMOLUMENTI

Ai Membri del Comitato Direttivo spetta soltanto il rimborso delle spese vive effettivamente sopportate per l'adempimento del mandato.

Art.19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si riunisce per la prima volta entro 15 giorni dalla sua elezione, su convocazione del suo Membro più anziano per età e procede immediatamente alla nomina di un Presidente.

Le successive convocazioni sono fatte dal Presidente almeno otto giorni prima della data indetta per la riunione.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce a seguito di segnalazione del Comitato Direttivo ovvero di almeno due Soci, per deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri nei seguenti casi:

- non veridicità della dichiarazione di cui all'II.Art.8 a);



- accertamento della sussistenza dei gravi motivi tali da comportare l'esclusione del Socio, salvo comunque la delibera del Comitato Direttivo, ai sensi dell'II.Art.6 c). La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Membri si provvede alla loro sostituzione per cooptazione da parte del Comitato Direttivo.

IV. BILANCIO - SEDE - FORO COMPETENTE

Art.20 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio dell'Associazione si chiude ogni anno al 31 dicembre ed il relativo bilancio deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art.21 SEDE

L'Associazione ha sede in Desenzano del Garda (BS).

Art.22 FORO COMPETENTE

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione automatica di tutte le clausole del presente Statuto.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Brescia.

